

La nuova previdenza complementare ai raggi x

Con il provvedimento attuativo del giugno scorso è entrata nel vivo la riforma che ha introdotto i fondi pensione come forma di risparmio pensionabile. Ecco una scheda sulle novità

Fondi Pensione sono la soluzione individuata dal legislatore per realizzare la pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori (es. INPS). Lo scopo di un Fondo Pensione è quello di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali obbligatori. In Italia si sta affermando l'introduzione dei Fondi Pensione Complementare: la normativa è stata recentemente ridefinita dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, il cui articolo 21, 8° comma ha abrogato espressamente il precedente D.lgs 21 aprile 1993, n. 124 fatto salvo per quanto previsto dall'art. 23, 5° comma, del D.lgs 252/05. Il decreto sulla previdenza complementare, pubblicato lo scorso dicembre (D.lgs 252/05), ha assegnato alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) il compito di fornire tutte le indicazioni necessarie a recepire le nuove disposizioni in tempo utile in vista del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della riforma. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 28 giugno 2006, è disponibile in rete sul sito della Commissione (www.covip.it). Al medesimo indirizzo web è inoltre disponibile il te-



sto delle direttive generali alle forme pensionistiche complementari di cui al citato decreto legislativo di riforma, mentre verranno emanate, entro il 13 dicembre 2006, le specifiche previsioni per i cosiddetti fondi preesistenti, tra cui si annovera una gran parte delle forme previdenziali costituite nel settore. Le direttive sono volte ad inquadrare i principali profili di novità per il settore della previdenza complementare e forniscono ai Fondi Pensione numerose delucidazioni sugli aspetti più importanti della nuova disciplina, soffermandosi su alcuni aspetti di grande interesse, quali le caratteristiche delle garanzie per il conferimento del TFR, le possibilità di riscatto della posizione individuale e la revisione dei modelli di governance. In questo senso, esse costituiscono un indirizzo di complesso dell'attività di adeguamento che le singole forme pensionistiche sono tenute ad effettuare nei prossimi mesi. Data la complessità e l'ampiezza delle questioni sollevate, nonché l'imminente varo (fine 2006) di un analogo provvedimento rivolto alle forme "preesistenti" (largamente presenti nel nostro settore), il Dipartimento Previdenza sta predisponendo un documento di commento che verrà pubblicato tra breve.

Le considerazioni della Fibi

Punto per punto che cosa dicono le direttive generali emanate dalla Covip

Il D.lgs 252/05 sulla previdenza complementare ha demandato alla COVIP il compito di dettare alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, aperti e piani assicurativi previdenziali), le direttive necessarie per procedere al recepimento delle nuove disposizioni. Le direttive, emanate dalla Commissione con deliberazione del 28 giugno 2006 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, si strutturano in una parte introduttiva, chiarificatrice del quadro entro il quale il provvedimento è collocato e del percorso di adeguamento da attuare in vista del 2008, ed in una parte volta a presentare gli elementi di maggior interesse contenuti nella riforma del 2005. Le indicazioni emanate sono state oggetto di una fase di consultazioni con le parti sociali. Esaminiamo ora in dettaglio i punti salienti e le principali novità introdotte.

1. Ambito di applicazione e obblighi di adeguamento

Rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo decreto tutte le forme di previdenza istituite per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio. Per le forme pensionistiche complementari preesistenti, cioè quelle già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421, l'adeguamento alle nuove disposizioni avverrà secondo i tempi, le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal ministero dell'Economia e da quello del Lavoro, sentita la COVIP, da adottarsi entro il 13 dicembre 2006.

2. Adesione alle forme pensionistiche complementari

Risulta confermato il principio della libertà e volon-

tarietà dell'adesione a qualunque forma pensionistica complementare, sia collettiva sia individuale. Anche nell'ipotesi di devoluzione del TFR mediante silenzio-assenso e conseguente conferimento tacito, il silenzio del lavoratore si configura come una manifestazione implicita di volontà dell'interessato. Il decreto non esclude la possibilità di adesione contemporanea a più forme pensionistiche complementari.

3. Destinatari delle forme pensionistiche complementari

Possono aderire alle forme di previdenza complementare, sia collettive che individuali, anche i soggetti fiscalmente a carico; nel caso di fondi negoziali, occorrerà un'esplicita previsione nello statuto e nei documenti informativi.

4. Istituzione delle forme pensionistiche

Tra le novità che interverranno dal 1° gennaio 2008, va segnalata la possibilità di accordi, a livello aziendale, intercorrenti direttamente tra datore di lavoro e singolo lavoratore. Naturalmente, tali accordi avranno un'efficacia limitata ai soli soggetti firmatari e non potranno essere inclusi tra quelli verso i quali regolare la devoluzione tacita del TFR degli altri dipendenti della stessa impresa. Da sottolineare è anche l'inserimento tra le fonti istitutive delle Regioni. Tutte le forme pensionistiche complementari, comprese quelle attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita e ad eccezione delle forme pensionistiche istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, dovranno essere iscritte nell'apposito Albo tenuto a cura della COVIP.

5. Gestione delle risorse e conferimento del TFR

Le direttive confermano l'attuale disciplina con alcune novità di rilievo. In primo luogo, con riferimento al conferimento tacito del TFR, si prevede che l'investimento delle relative somme debba necessariamente avvenire nella linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.

Riguardo alle caratteristiche che tale linea deve possedere, la COVIP ritiene che il termine garanzia debba essere inteso come effettivo impegno a restituire integralmente il capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi (in particolare il pensionamento). La politica di investimento di detta linea dovrà, comunque, essere idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale. In sostanza, secondo la COVIP, la garanzia giuridica è riferita alla sola restituzione del capitale e non anche quella del rendimento: tali ulteriori rendimenti, infatti, saranno semplicemente un obiettivo, non garantito giuridicamente ma probabilisticamente, della politica di investimento adottata.

Le forme pensionistiche destinatarie del conferimento tacito del TFR dovranno, pertanto, provvedere ai necessari adeguamenti in tempo utile, prima dell'avvio del meccanismo di devoluzione, prevedendo una linea di investimento con le caratteristiche sopra descritte; in caso contrario, non potranno essere destinatarie del TFR tacito. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma (quindi entro il 1° luglio 2008) o entro sei mesi dalla prima assunzione, se successiva al 1° gennaio 2008, i lavoratori potranno decidere, con manifestazione esplicita di volontà, se conferire il TFR maturando alla forma pensionistica alla quale sono iscritti o mantenerlo presso il proprio datore di lavoro; in tal caso, i lavoratori potranno comunque successivamente modificare la scelta effettuata. Solo in difetto di tale manifestazione si attiverà il conferimento tacito del TFR.

6. Flussi contributivi

A far tempo dal 1° gennaio 2008, tramite una specifica previsione statutaria, viene consentita la possibilità per l'aderente di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della stessa forma pensionistica, attraverso l'adesione a più comparti simultaneamente.

7. Regime delle prestazioni

Il decreto prevede l'introduzione dal 1° gennaio 2008 di importanti novità in tema di prestazioni, riscatti, anticipazioni e trasferimenti: gli statuti e i regolamenti, nonché i documenti informativi dovranno, pertanto, essere opportunamente modificati al fine di allineare le relative previsioni alle nuove disposizioni.

7.1 Prestazioni pensionistiche

Il diritto alle prestazioni si acquisirà al momento del-

Scheda

La fotografia della previdenza complementare in Italia

Presentiamo di seguito alcune tabelle sintetiche relative ai principali indicatori della situazione della previdenza complementare in Italia, così come elaborati da Mefop nel numero 22 del suo Bollettino statistico di luglio 2006, sulla base di dati COVIP e Istat. Le tabelle sono state raggruppate e, in alcuni casi, sintetizzate privilegiando i fondi preesistenti del settore bancario, a nostra cura sulla base del seguente schema (che intendiamo seguire anche per i futuri aggiornamenti):

1. Sistema della previdenza complementare; 2. Fondi pensione chiusi (Fpc); 3. Fondi pensione preesistenti (Fpp). Le tabelle e i dati ivi contenuti possono essere utilizzati citando sempre la fonte: "Bollettino statistico Mefop - luglio 2006" o altro, laddove specificamente indicato. Ulteriori e più dettagliate informazioni sono reperibili sul sito: www.covip.it

1.1 Aderenti alla previdenza complementare

Occupazione	Aderenti potenziali	Aderenti effettivi	Tasso % di adesione
Dipendenti privati	13.453.537	1.799.860	13,38
Dipendenti pubblici	3.393.918	74.662	2,20
Indipendenti	5.966.897	1.164.428	19,51
Totale	22.814.352	3.038.950	13,32

1.2 Distribuzione degli iscritti per sesso

Tipologia	Fondi pensione chiusi	Fondi pensione aperti
Maschi	73,40%	71,10%
Femmine	26,60%	28,90%

2.1 Fondi pensione chiusi: struttura dei costi (dati in % sul totale dei costi sostenuti)

Tipologia	2003	2004	2005	Incidenza % sul totale delle risorse gestite
Costi amministrativi	70,83	65,22	57,45	0,27
Comm.gest.finanziaria	22,91	28,26	31,91	0,13
Comm.banca depositaria	6,26	6,52	10,64	0,05

3.1 Fondi pensione preesistenti: dati in sintesi* (importi in milioni di euro)

Tipologia	Numero	Iscritti	Pensionati	Attivo
Autonomi	331	609.561	111.325	28.741
A bilancio di banche/ass.ni	124	56.000		3.700
Totale	455	665.561		32.441

* elaborazione FABI su dati Covip

3.2 Fondi pensione preesistenti: forma giuridica

Tipologia	sul totale (*)
Associazione non riconosciuta	68%
Con personalità giuridica	28%
Fondo interno	4%

*i dati si riferiscono a un campione Mefop di 25 fondi pari a circa il 55% del totale del patrimonio in gestione

3.3 Fondi pensione preesistenti: regime pensionistico

Tipologia	sul totale (*)
A contribuzione definita	76%
Misti	20%
A prestazione definita	4%

*i dati si riferiscono a un campione Mefop di 25 fondi pari a circa il 55% del totale del patrimonio in gestione

3.4 Fondi pensione preesistenti: settore bancario

Tipologia	Numero	Iscritti e pensionati
A prestazione definita	12	30.932
Misti	21	120.659
A contribuzione definita	49	188.648

* elaborazione FABI su dati Covip

la maturazione dei requisiti (di età e contributivi) previsti nel regime obbligatorio con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, considerando utili tutti i periodi di iscrizione nella misura in cui non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Resta ferma la possibilità di ottenere la liquidazione in capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale.

7.2 Anticipazioni

Le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie riconosciute dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravi motivi di salute dell'aderente, del coniuge o dei figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento in misura non superiore al 75% dell'intera posizione individuale; nella stessa misura, ma decorsi almeno otto anni dall'iscrizione, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione.

Con il limite complessivo del 75%, decorsi otto anni dall'iscrizione, potranno essere richieste ulteriori anticipazioni senza specifica motivazione per un importo non superiore al 30% della posi-

zione individuale.

7.3 Premorienza dell'aderente

L'intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dall'aderente; in mancanza di tali soggetti la posizione risulterà acquisita al fondo pensione.

8. Trasferimento della posizione

In linea con l'obiettivo della legge di agevolare il passaggio tra forme pensionistiche complementari diverse, il periodo minimo di permanenza nel fondo pensione scende a due anni, decorsi i quali l'aderente avrà la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica.

Statuti o regolamenti dei fondi pensione non potranno introdurre alcuna limitazione a tale diritto che, in caso di esercizio, dà luogo al versamento alla nuova forma individuata anche del TFR maturando, mentre i contributi del datore di lavoro potranno essere versati presso la forma pensionistica prescelta secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli accordi collettivi, anche aziendali.

9. Limiti agli investimenti

I fondi aventi per destinatari i lavoratori di una determinata impresa, possono investire in strumenti finanziari emessi dall'impresa stessa in misura non finanziariamente superiore al 5% del patrimonio complessivo del fondo o, se l'impresa appartiene ad un gruppo, in strumenti emessi da aziende del gruppo medesimo, nella misura del 10%.

10. Convenzioni stipulate dai fondi

Tra le convenzioni stipulate dai fondi pensione, la normativa pone in capo alla COVIP la sussistenza del potere di vigilanza in merito alla convenzione per il service amministrativo e a quella per la gestione

delle risorse. Per quanto riguarda la metodologia di scelta del service amministrativo, sebbene dal 1° gennaio 2008 venga meno l'obbligo di richiedere offerte contrattuali attraverso la forma della pubblica notizia, la COVIP sottolinea come questo non significhi che la selezione non debba comunque avvenire mediante principi di sana e prudente gestione e sulla base di criteri oggettivi. Per la gestione delle risorse, invece, le convenzioni non saranno più oggetto di autorizzazione preventiva di COVIP, ma saranno oggetto di vigilanza unitamente alla politica di investimento nei singoli comparti. Notevoli saranno le responsabilità in capo ai componenti degli Organi di Amministrazione

dei fondi, in particolare dei Collegi Sindacali, che dovranno vigilare sul rispetto delle convenzioni da parte dei gestori nell'ambito del mandato ricevuto.

11. Informazione agli aderenti

La COVIP sottolinea che i fondi pensione devono pubblicare sul proprio sito, il cui indirizzo va ad essa comunicato, lo statuto, i regolamenti, i bilanci e tutti gli strumenti utili all'aderente, ivi compresi programmi che consentano di generare simulazioni in merito alle prestazioni attese e ad ulteriori opzioni quali gli effetti della fruizione di anticipazioni e di riscatti parziali.

Il doppio binario con cui viene tassato il capitale destinato alla liquidazione

Il decreto Bersani ha modificato tempi e termini per eventuali rimborsi

Con il decreto legge n. 223/2006 (decreto Bersani-Visco), definitivamente convertito in legge il 3 agosto 2006, sono state introdotte alcune novità in materia di riliquidazione dell'imposta sulle prestazioni in conto capitale, maturate successivamente al 1/1/2001, e tassate in via separata. Sulle prestazioni in conto capitale sussiste ad oggi (D.lgs. 47/2000) un doppio binario di tassazione:

1) la quota parte accantonata fino al 31/12/2000 viene tassata in via definitiva alla fonte con ritenuta di imposta calcolata alla stessa stregua dell'aliquota per il TFR;

2) la quota parte maturata dall'1/1/2001 in poi è tassata alla fonte in via di acconto sulla base di un'aliquota interna (calcolata anche per il TFR) e poi ricalcolata dagli uffici delle entrate sulla base dell'aliquota media del contribuente negli ultimi 5 esercizi di imposta.

Con il provvedimento citato, sono stati modificati i termini previsti per l'iscrizione a ruolo e per il rimborso delle somme dovute, sia a debito che a credito. In particolare, è aumentato a quattro anni, successivi a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, il periodo entro cui devono essere notificate le cartelle di paga-

mento per le somme dovute in relazione ai redditi suddetti. Dal nostro punto di vista, è senz'altro interessante quanto sostiene la circolare dell'Agenzia delle Entrate relativamente al fatto che la norma tiene conto della complessità della materia ed è finalizzata ad evitare disagi in conseguenza di erronee iscrizioni a ruolo, come invece purtroppo è avvenuto da due anni a questa parte anche nel nostro settore con il fenomeno delle cosiddette "cartelle pazze". Nelle due schede qui sotto compaiono le disposizioni legislative inerenti le modifiche ed un estratto della Circolare n. 28/E/2006, emanata dall'Agenzia delle Entrate.

Scheda 1 / La circolare 28/E del 4 agosto scorso

Così sarà tassata la liquidazione

62. Notifica cartelle di pagamento e tassazione indennità di fine rapporto (art. 37, commi da 40 a 43). I commi 40 e 41 dell'art. 37 hanno modificato i termini previsti per l'iscrizione a ruolo e per il rimborso delle somme dovute, rispettivamente a debito o a credito, in relazione alla tassazione dei redditi derivanti dalle indennità di trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 917 del 1986. In particolare, sono aumentati a quattro gli anni, successivi a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, entro cui devono essere notificate le cartelle di pagamento per le somme dovute in relazione ai redditi suddetti. Prima dell'introduzione delle disposizioni in commento, l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte o il rimborso di quelle pagate in eccedenza doveva avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello 770. Con la modifica apportata, la notifica delle cartelle di pagamento relative a quanto dovuto ai sensi degli articoli 19 e 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. In sostanza, la norma tiene conto della complessità nella determinazione dell'imposta dovuta, per la quale l'Amministrazione finanziaria necessita di informazioni precise derivanti dai modelli dei sostituti d'imposta, e mira ad evitare i disagi che potrebbero derivare ai contribuenti in conseguenza di eventuali erronee iscrizioni a ruolo. Il comma 42 dell'art. 37, coerentemente con le modifiche apportate dai commi 40 e 41, ha modificato l'art. 2 del D.lgs. n. 462 del 1997, relativo al termine per l'iscrizione a ruolo conseguente ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell'IVA, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Il comma 43 del medesimo articolo stabilisce che non si procede ad iscrizione a ruolo ed alla comunicazione al contribuente (di cui all'art. 1, comma 412 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), né all'effettuazione di rimborsi se, per le indennità di fine rapporto nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti e per le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 20 del medesimo decreto, corrisponde negli anni 2003, 2004 e 2005, l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.

Scheda 2 / Dal decreto legge 223/2006

Tutte le novità della parte fiscale

- 37.** Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario. (...)
- 40.** La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;».
- 41.** Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
- 42.** All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: a) al comma 1 le parole «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse; b) è abrogato il comma 1-bis.
- 43.** Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro.



Indennità di fine rapporto: come si pagano le tasse

Ci sono novità dopo l'approvazione dell'ultimo decreto Bersani

di **Leonardo Comucci**
Esperto fiscale

Domanda

Ho appreso che l'Agenzia delle Entrate ha inviato ad oltre un milione e seicentomila lavoratori dipendenti le comunicazioni con cui informano sulle procedure di riliquidazione dell'imposta dovuta sul trattamento di fine rapporto e le altre indennità erogate nel corso del 2002.

Vorrei sapere come funziona esattamente la normativa e se alle imposte dovute vengono applicati gli interessi e come deve comportarsi il contribuente che ritiene non corretta la pretesa del Fisco.

Milano - Lettera firmata

Ciò che evidenzia il lettore deriva dalla riforma introdotta dal decreto legislativo 47/2000, secondo il quale gli uffici finanziari sono chiamati a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR da parte del lavoratore. Questa disposizione trova applicazione esclusivamente sulle quote degli emolumenti maturati a partire dal 1° gennaio 2001, non essendo prevista nessuna operazione tecnica di riliquidazione per gli importi maturati prima di tale data.

Il cosiddetto Decreto Bersani, recentemente approvato in via definitiva dal Parlamento, è intervenuto nella complessa materia, rivedendo sia i termini entro i quali gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate devono procedere alla riliquidazione dell'imposta sul TFR, sia sugli importi minimi sotto i quali non si procede al rimborso o al versamento.

La recente normativa ha previsto l'iscrizione a ruolo o il rimborso di quanto dovuto in base ai calcoli derivanti dalla riliquidazione dell'imposta, entro il 31 dicembre del quarto anno (la normativa precedente prevedeva entro il terzo anno) successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. L'amministrazione finanziaria avrà, perciò, più tempo sia per il pagamento, sia per il rimborso delle eventuali eccedenze positive o negative d'imposta rispetto a quanto trattenuto dal sostituto.

Sempre nel Decreto Bersani, con una norma transitoria, è stato previsto che nei confronti dei redditi individuati dall'art. 19 (TFR e altre indennità) e 20 (previdenza complementare) del TUIR, corrisposte dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo né all'effettuazione dei rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro. Quest'ultima disposizione, che ha carattere transitorio, sembrerebbe andare nella direzione di sfoltire la fase di riliquidazione di questa tipologia di redditi, introducendo un tetto minimo sotto il qua-

le il lavoratore non deve né pagare ulteriori imposte (ciò si verifica nel caso in cui il lavoratore abbia ulteriori redditi oltre a quello di lavoro dipendente), né ha diritto ad un eventuale rimborso. Qualche riserva può essere espressa sull'importo, che sembra elevato nel caso di un eventuale rimborso dovuto e che non sarà percepito se di importo inferiore ai 100 euro. Ovviamente, solito discorso vale a vantaggio del contribuente, nel caso in cui l'importo da versare sia inferiore ai 100 euro, risultando anch'esso non dovuto.

Venendo specificatamente al quesito proposto dal lettore, molti contribuenti (e molti sostituti d'imposta) hanno già vissuto questa esperienza l'anno passato, quando sono arrivate le prime comunicazioni relative ai TFR corrisposti dai sostituti nel corso del 2001.

L'esperienza passata non induce all'ottimismo, con buona pace dei contribuenti, ma anche delle aziende e dei consulenti, che saranno inevitabilmente chiamati a risolvere dubbi e a chiarire comportamenti adottati nella liquidazione del trattamento di fine rapporto. Non tanto e non solo perché potrebbe essere stato commesso qualche errore, ma anche perché le modalità di richiesta di esposizione delle operazioni effettuate sul modello 770 non hanno consentito all'Amministrazione d'interpretare correttamente tutti i passaggi eseguiti dai sostituti. Questo ha comportato la necessità di spiegare le operazioni effettuate e produrre documentazione solo per provare la correttezza dei calcoli effettuati. Solo con riferimento alla dichiarazione relativa al 2005, alla luce dell'esperienza vissuta, l'Agenzia ha provveduto a reimpostare tutta la parte del 770 destinata ad ospitare la liquidazione del TFR.

Per i prossimi anni, c'è da aspettarsi ricalcoli che richiederanno molta pazienza e molta perdita di tempo. Vediamo, nel dettaglio, cosa dice la normativa: dal 2001, infatti, la tassazione del TFR da parte del sostituto d'imposta ha carattere provvisorio, ed è definitivamente liquidata dall'agenzia delle Entrate utilizzando i dati comunicati dal sostituto con il modello 770 e con il ricalcolo dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR. Sembra utile, a tal proposito, richiamare le regole attualmente applicate per la tassazione degli importi erogati a titolo di TFR che, per l'articolo 17 del TUIR, non concorrono a formare la base imponibile assoggettata a tassazione ordinaria, ma sono soggetti a tassazione separata, trattandosi di redditi a formazione pluriennale percepiti a tantum. Il regime fiscale del TFR è cambiato dal 1° gennaio 2001, per effetto degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e si applica alle quote maturate dal 1° gennaio 2001. Rimane ferma la precedente tassazione per il trattamento maturato a tutto il 31 dicembre 2000,

per espressa previsione dell'articolo 12 dello stesso D.lgs. 47/2000. Ferma restando l'applicazione dei precedenti criteri di tassazione sulla parte di TFR accantonata al 31 dicembre 2000, le quote maturate dopo tale data sono, invece, tassate a titolo d'acconto da parte del sostituto, con l'applicazione dell'aliquota media ricavata applicando le aliquote progressive all'importo accantonato a titolo di capitale dal 1° gennaio 2001 e ricondotto ad annualità. Sulla rivalutazione maturata dal 1° gennaio 2001 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'11%, che il sostituto trattiene (all'atto della cessazione del rapporto di lavoro) o imputa a riduzione del fondo accantonato (a fine anno). La tassazione definitiva è effettuata dagli uffici finanziari che provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le differenze.

Per rispondere al nostro lettore, precisiamo che per ciò che concerne il versamento dell'imposta – se dovuta – va eseguito entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento; alla stessa comunicazione sarà allegato un modello di pagamento F24 riportante la sola imposta. In caso di versamento tempestivo non sono dovuti interessi o sanzioni. In caso di mancato pagamento, invece, sarà notificata una cartella di pagamento che conterrà, oltre all'imposta, una sanzione nella misura del 30 per cento dell'imposta medesima e gli interessi del 2,75% annuo.

Se il contribuente dovesse ritenere errata la pretesa del Fisco, potrà rivolgersi presso qualsiasi Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

DETRABILI LE SPESE PER IL VETERINARIO

Domanda

È possibile detrarre, oltre alle spese sostenute per prestazioni del veterinario, anche quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da quest'ultimo prescritti, necessari per la cura dell'animale?

Lucca - Lettera firmata

La risposta è affermativa. Infatti, la detrazione compete sia per le spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario, sia per l'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti. Esiste nella normativa attuale un limite di spesa pari a € 387,34 su cui calcolare la detrazione spettante, limite che è riferito alle spese veterinarie complessive sostenute dal contribuente che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti. È utile ricordare che la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale.